DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1983

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nei Paesi Bassi in conformità alla direttiva 72/159/CEE del Consiglio

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(83/107/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 81/528/CEE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

considerando che il 20 dicembre 1982, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE, il governo dei Paesi Bassi ha notificato la decisione n. 275 del comitato direttivo della fondazione che gestisce il fondo per lo sviluppo e il risanamento dell'agricoltura, del 7 ottobre 1982, relativa alla modifica della decisione concernente le aziende agricole in grado di svilupparsi ;

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, la Commissione deve decidere, alla luce delle disposizioni notificatele, se la regolamentazione vigente nel Regno dei Paesi Bassi per l'applicazione della direttiva 72/159/CEE risponde tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che la predetta decisione soddisfa alle condizioni della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Vista la decisione n. 275 del comitato direttivo della Fondazione che gestisce il Fondo per lo sviluppo e il risanamento dell'agricoltura, del 7 ottobre 1982, modificata dalla decisione concernente le aziende agricole in grado di svilupparsi, le disposizioni vigenti nel Regno dei Paesi Bassi ai fini dell'applicazione della direttiva 72/159/CEE rispondono ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva succitata.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 41.